DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E IMPRESE

Art. 8

Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate

All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Versione in vigore dal 1 luglio 2025, non più in vigore dal 10 agosto 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95
Capo	II — Misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-finanziamento-di-attivita-economiche-e/art-8-rinvio-dell-imposta-sul-consumo-delle-bevande-edulcorate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it